

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **236/1988** (ECLI:IT:COST:1988:236)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Udienza Pubblica del **10/12/1987**; Decisione del **24/02/1988**

Deposito del **03/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **09/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10493**

Atti decisi:

N. 236

SENTENZA 24 FEBBRAIO-3 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 2 febbraio 1978, riapprovata il 21 marzo 1978, avente per oggetto: "Trattamento economico del personale assunto per concorso o in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 6 aprile 1978, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1978;

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'Avv. Guido Viola per la Regione.

Ritenuto in fatto

Il Governo ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto riapprovata il 21 marzo 1978 recante "Trattamento economico del personale assunto per concorso o in applicazione della legge 2 aprile 1968 n. 482" (assunzioni obbligatorie), per violazione degli artt. 3, 97 Cost., nonché per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953 n. 62;

La legge impugnata estende al personale indicato nel suo stesso titolo alcuni benefici previsti nella normativa regionale per il personale di primo impianto, consistenti nel conseguimento di un parametro più alto dopo un anno di servizio e di una progressione articolata in quattro classi di stipendio ed aumenti periodici biennali;

Secondo il ricorrente, tale estensione contrasterebbe con i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltreché con il divieto di corrispondere al personale regionale un trattamento superiore a quello del personale statale (art. 117 Cost.);

Secondo la Regione Veneto, invece, il ricorso sarebbe inammissibile e infondato;

Inammissibile perché, a fronte di una riapprovazione della legge in esame con modifiche marginali e a maggioranza assoluta, il Governo aveva deliberato un secondo rinvio invece di proporre ricorso a questa Corte. Infondato, perché l'estensione ad altro personale dei benefici previsti per il personale di primo impianto risponderebbe ad esigenze di perequazione;

Considerato in diritto

Poiché con legge successiva a quella impugnata (L.R. 24 agosto 1979 n. 62: "Recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1978) sono state approvate, per tutto il personale e con decorrenza 1° ottobre 1978, nuove retribuzioni con una diversa progressione economica, all'udienza pubblica le parti hanno concordemente richiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere;

Tale richiesta va accolta poiché la materia disciplinata dalla legge impugnata è stata diversamente disciplinata dalla successiva legge regionale n. 62 del 1979;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.